



Ordu C 7 87

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. CARLO LAULETTA	Presidente
Dott. ssa PATRIZIA BOCCIA	Giudice
Dott. MICHELE GUERNELLI	Giudice rel. est.

Nel procedimento per ammissione all' Amministrazione Straordinaria 3/03 A.S. di

SOC. IL PROGRESSO A R.L. (avv. V. Gallotta)

Visti gli atti e in particolare la sentenza 30.9 -1.10.2003 di questo Tribunale dichiarativa dello stato di insolvenza della impresa in epigrafe;

Vista la relazione ex art. 28 d.leg. 270/99 depositata il 31.10.2003 dai Commissari Giudiziali, in pari data pervenuta al competente Ministero per via telematica, ricevuta in via cartacea il 3.11.2003, e con avviso di deposito affisso il 31.10.2003;

Visto il parere del Ministero delle Attività Produttive del 13.11.2003, che ha concluso favorevolmente in ordine alla apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, e rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati nel termine di legge;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Nella procedura "bifasica" del d.leg. 270/99, dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, si apre il breve cosiddetto "periodo di osservazione" dell' impresa, ad esito del quale il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dai Commissari Giudiziali, di quelli ulteriori ritenuti necessari disposti anche di ufficio, delle possibili osservazioni degli interessati e


dell'eventuale parere del competente Ministero, alternativamente dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero dichiara il fallimento.

La prima possibilità (peraltro vincolata: "Le imprese dichiarate insolventi ... sono ammesse", art. 27 1° co. d.leg. cit.; così come lo è il fallimento se non "sussistono le condizioni indicate dall'art. 27", art. 30 1° co.) è legata al giudizio positivo sulla presenza di "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali", che deve potersi realizzare o tramite un "programma di cessione dei complessi aziendali", con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non superiore ad un anno, ovvero con un "programma di ristrutturazione" economica e finanziaria al massimo biennale. Entrambe le ipotesi dovrebbero finalisticamente comportare la conservazione "del patrimonio produttivo mediante prosecuzione riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali" (art. 1).

Nel caso invece di "imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento" (art. 81 d.leg.) la procedura di a.s. deve essere alternativamente aperta, anche in assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, purchè vi sia insolvenza e "quando risulti opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica e produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura".

2. Sotto questo profilo, la **relazione commissariale** ha evidenziato diversi aspetti, alcuni dei quali già esposti dal debitore, che riguardano le cause dell'insolvenza di SOC. IL PROGRESSO A R.L.; ha sinteticamente valutato e rettificato l'attivo e il passivo; ha correttamente ravvisato i propri limiti, dovuti sostanzialmente alla brevità del termine assegnato per il deposito dalla legge, nella impossibilità di verificare la correttezza di molti dati contabili forniti dal debitore mediante la comparazione con altri dati interni o esterni alla impresa stessa.

Ha comunque motivatamente concluso per l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla amministrazione straordinaria.



Anche il competente Ministero, nel suo articolato parere pervenuto in termini, conclude positivamente per l'ammissione alla procedura di a.s.

3. Tali valutazioni devono essere condivise.

Infatti le cause dello stato di insolvenza di SOC. IL PROGRESSO A R.L. , realtà significativa (fatturato di circa 5 milioni di Euro l'anno, 39 dipendenti nel 2002, portafoglio ordini per circa 7,5 milioni di Euro) la cui attività si svolge fundamentalmente nel ramo costruzioni - appalti pubblici e privati, analogo a quello della attività principale della controllante COOPCOSTRUTTORI SCRL, in a.s. dal 13.8.2003, (le quote sono possedute per il 95% dalla stessa COOPCOSTRUTTORI, rientra quindi a tutti gli effetti nella nozione di "impresa del gruppo", rilevante ex artt. 80 lett. b) n. 2 d.leg. 270 /99 e 2359 c.c.) e in più nel settore delle manutenzioni edili e nella ristrutturazione o potenziamento di fabbricati industriali, vengono individuate nella drastica riduzione del fatturato, ma soprattutto negli stessi stretti rapporti (anche per la coincidenza delle fonti di finanziamento) con la controllante e la controllata CIR COSTRUZIONI SRL (a sua volta insolvente), anche di debito e credito, che di fatto hanno trascinato nel proprio dissesto anche IL PROGRESSO, che appare aver debiti verso le società del gruppo di circa 5,5 milioni di Euro, nel contesto di una realtà imprenditoriale che presa isolatamente sarebbe in equilibrio.

La situazione dell' attivo e del passivo rettificata dai Commissari si arresta di fronte alla considerazione che il debitore non ha fornito dati attendibili posteriori al 31.12.2002 per quanto riguarda rimanenze finali (azzerate!), ratei e risconti, ammortamenti, immobilizzazioni e fatture da emettere e da ricevere (e, si aggiunge, finanziamenti bancari per mutui); rileva che per gli stessi debiti bancari non vi è comunque adeguato supporto documentale.


In ogni caso i Commissari ritengono di poter prudenzialmente valutare un attivo di Euro 9.829.729 (anziché Euro 15.721.760, sostanzialmente per l'azzeramento delle partecipazioni e la svalutazione dei crediti) , e un passivo di Euro 16.486.735 (anziché 16.174.567), con conseguente implicita



riparametrazione dei debiti privilegiati e chirografari nella suddivisione inizialmente prospettata dal debitore.

4. Il giudizio cui è chiamato il Tribunale va comunque in effetti in modo assorbente focalizzato sulla sussistenza del presupposto relativo alla opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza per il migliore raggiungimento degli obiettivi della procedura (che d'altronde non possono essere altro che "le concrete prospettive di recupero di riequilibrio economico delle attività imprenditoriali" di tutto il gruppo). In sostanza vi è una presunzione ex lege che, una volta accertato l'esistenza di tale presupposto per la procedura madre, tale requisito sussista indipendentemente dalle concrete ed attuali possibilità di ristrutturazione o cessione delle singole imprese satelliti, sol che vi siano fra le stesse collegamenti che consentano, evidentemente e ad esempio, economie di scala nella gestione delle imprese, possibilità di cessioni in blocco di più rami di azienda, governo unitario di determinati settori o problematiche (fornitori, banche).

Tale richiesta opportunità sussiste all'evidenza nel caso concreto perché, come già rilevato negli atti e documenti anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, e come confermato dai commissari, oltre ad avere la stessa attività, "la società utilizza la stessa sede amministrativa di Coopcostruttori, lo stesso apparato amministrativo ed informatico della COOPCOSTRUTTORI, intendendosi per questo che "l'elaborazione del bilancio ...viene effettuata presso la sede della Coopcostruttori da addetti amministrativi della cooperativa. Medesimi sono altresì l'ufficio acquisti, l'ufficio gare, quello addetto alla contabilità generale ed industriale, l'ufficio legale, il centro elaborazione dati, l'ufficio recupero crediti e quello addetto alla gestione di tesoreria."(p.5 e 6 rel.). Vi sono poi i " rapporti di debito credito in essere con la capogruppo, la coincidenza degli uffici dirigenziali, la presenza contemporanea in numerosi cantieri, di dipendenti dell'una e dell'altra società, la presenza di fornitori comuni... e la gestione parallela della Cassa Integrazione Guadagni" (p.27-28 rel.). Sicché, come si esprime anche il parere ministeriale, IL PROGRESSO



“può essere considerata un’appendice” (di Coopcostruttori) “agente sotto una differente struttura societaria”.

Il predetto giudizio deve pertanto concludersi allo stato in modo positivo, con la conseguente ammissione de IL PROGRESSO alla procedura di amministrazione straordinaria.

5. Il Tribunale ha altresì l’obbligo, a conclusione della prima fase di osservazione più propriamente “giudiziana”, e per evitare (come si esprime la Relazione Governativa) vuoti di ordine gestorio, di far proseguire la **gestione dell’impresa** ai Commissari Giudiziali già nominati (art. 32), in attesa della nomina ministeriale ex art. 35 d.leg. 270/99, con spossessamento pieno del debitore e le conseguenze (provvisorie) di cui all’art. 19 d.leg., compresa la sostituzione nella legittimazione processuale ex art. 43 l.f., e sino alle conseguenze previste dall’ art. 34 d.leg. 270/99, e compreso anche il meccanismo di cui all’ art. 35 (e correlativamente 25 n. 6) l.f., con obbligo di rendiconto, pur per questo breve ‘interregno’, ex art. 19, 4° co. d.leg

A questo proposito, e disponendosi comunque la comunicazione immediata al competente Ministero del presente provvedimento per esigenze di maggiore celerità a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c. ex art. 30 c. 2 e 8 c.3 d.leg. (ai fini dell’ art. 38 d.leg.), e ai Commissari Giudiziali, il Tribunale ritiene di **confermare** provvisoriamente tutti i provvedimenti già presi dal Collegio e dal G.D. nonché di autorizzare gli stessi Commissari a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell’insolvenza e il presente decreto.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 27 e ss. del d.leg. 8 luglio 1999 n. 270,

DICHIARA

L’apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di SOC. IL PROGRESSO A R.L., con sede in Argenta (Fe) via Buriona 5, avente ad oggetto lavori edili, terrieri ed affini e attività meccaniche qualsiasi ed altro, già dichiarata insolvente con sentenza di questo Tribunale del 30.9-1.10. 2003.



Conferma l'affidamento della gestione dell'impresa ex artt. 19 e 32 d.leg. 270/99 ai Commissari Giudiziali già nominati, sino al provvedimento del competente Ministero ex art. 38 d.leg. 270/99, e salvo quanto previsto dall'art. 34 stesso d.leg..


Conferma conseguentemente, in via provvisoria e sino al provvedimento innanzi menzionato, ex art. 32 d.leg. 270/99, tutti i provvedimenti presi in merito dal Collegio e dal Giudice Delegato già nominato, e autorizza gli stessi Commissari a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il presente decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni di rito ex art. 17 l.f., 30, 2° co. e 8, 3° co. d.leg. 270/99, disponendo altresì che la comunicazione al competente Ministero e ai tre Commissari Giudiziali sia immediatamente effettuata a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c..

Così deciso in Ferrara, in Camera di Consiglio, oggi 14 novembre 2003

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Michele Guernelli



IL PRESIDENTE

dott. Carlo Lauletta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 NOV. 2003 ore 12

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE (C1)

Luciana Barone